SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1989.

Autorizzazione al Ministero delle finanze a richiamare in servizio personale delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che consentiva che i richiami in servizio del personale delle Forze armate potevano essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la nota n. 2592/21 in data 20 giugno 1989 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto l'autorizzazione a richiamare in servizio per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1988 il gen. b. aus. Vincenzo Rizzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, per il 1988, l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota del 18 novembre 1987, aveva richiesto al Ministero del tesoro l'assenso per il richiamo in servizio, dal 1° gennaio 1988, del gen. b. aus. Vincenzo Rizzo, senza attivare la procedura prevista dell'art. 24, comma 8, della legge n. 67/1988;

Considerato che il Ministero del tesoro con telex 137572 del 27 giugno 1988, ha manifestato il proprio assenso al richiamo del gen. b. aus. Vincenzo Rizzo per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1988;

Preso atto che il predetto ufficiale ha effettivamente svolto incarichi ispettivi, per indifferibili ed inderogabili esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti e le immissioni in servizio, le ferme del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionalle dei vigili del fuoco — fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'istituto superiore di polizia, nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione — possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, su proposta del Ministro competente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Il Ministero delle finanze, Guardia di finanza, è autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a richiamare in servizio per il periodo 1° gennaio 1988-30 giugno 1988, il gen. b. aus. Vincenzo Rizzo, per le esigenze dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 dicembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 211

90A1547

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 marzo 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° marzo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 192224 in data 21 febbraio 1990, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, con godimento 1° marzo 1990 fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi, interamente sottoscritti;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° marzo 1990, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 14 marzo 1990 e termineranno il successivo giorno 15, salvo chiusura anticipata e conseguente riparto.

I sottoscrittori dovranno corrispondere i dietimi di interesse dal 1° marzo 1990 al giorno dell'effettiva sottoscrizione.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1990, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 136.995.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 21 febbraio 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1990
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 148

90A1550

DECRETO 6 marzo 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 febbraio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 192142 in data 7 febbraio 1990, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12,50%, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 febbraio 1990, al prezzo fisso di lire 97,15%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 19 febbraio 1990, di cui al decreto ministeriale del 7 febbraio 1990 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol bre. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 marzo 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 15 marzo 1990, con versamento dei dietimi d'interesse dal 19 febbraio 1990 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1990, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 124.995.500.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 7 febbraio 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1990
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 147

90A1551

DECRETO 15 marzo 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° gennaio 1990, per il ripianamento dei disavanzi d'amministrazione delle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito nella legge 28 luglio 1989, n. 262, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, ed, in particolare, gli articoli 1 e 3, ove si prevede, fra l'altro:

che i tesorieri delle regioni e delle unità sanitarie locali sono autorizzati a concedere anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, con le modalità ed i limiti indicati nel medesimo articolo;

che l'esposizione debitoria delle regioni e delle unità sanitarie locali, nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse, è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e al tasso d'interesse nonché alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa;

che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i suddetti titoli, stabilendone le caratteristiche con proprio decreto, ed a versare all'entrata del bilancio statale il netto ricavo dei medesimi;

Vista la lettera in data 13 marzo 1990, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che l'importo delle anticipazioni già effettuate, per il titolo in questione, ammonta a complessive L. 1.617.669.779.632, da ripartirsi fra le aziende di credito indicate nell'allegato elenco da considerarsi parte integrante del presente decreto;

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione al citato decreto-legge n. 201 del 1989, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per l'importo di L. 1.617.700.000.000, pari alla somma degli importi dei ripianandi crediti, importi opportunamente arrotondati per facilitare il rilascio dei titoli agli istituti di credito interessati, secondo la ripartizione di cui all'elenco allegato, e con riserva di procedere alla riapertura dell'emissione per le anticipazioni ancora da effettuare, per un importo non superiore a lire 230 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e per le finalità di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito nella legge 28 luglio 1989, n. 262 è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di L. 1.617.700.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: 4 anni;

godimento: 1° gennaio 1990;

tasso d'interesse: 13,95% nominale annuo, pagabile con le modalità indicate al successivo art. 4;

ammortamento: in unica soluzione, il 1° gennaio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari.

A norma dell'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 201 del 1989, il Tesoro verserà all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Di conseguenza, il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sarà effettuato, per importi debitamente arrotondati per eccesso al milione superiore, e con le modalità di cui al successivo art. 6, secondo la ripartizione di cui all'unito elenco, facente parte integrante del presente decreto.

In sede di assegnazione, ogni azienda di credito comunque interessata al rilascio dei certificati potrà richiedere titoli del taglio da lire 1 milione limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Dette richieste dovranno essere comunicate alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, la quale provvederà altresì ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

I certificati di credito di cui al presente decreto e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 556 del 1986, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in due rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno di durata del prestito; la prima cedola è pagabile il 1° luglio 1990 e l'ultima il 1° gennaio 1994.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%, come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando alle 5 lire più vicine — per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi — l'importo della cedola relativa al taglio da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione, sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1994.

Art. 6.

Presso le filiali della Banca d'Italia competenti per territorio verranno aperti conti di deposito in titoli a nome degli istituti di credito indicati nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi rispettivamente attribuiti, sui quali verranno versati i certificati di cui al precedente art. 1; i medesimi istituti provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia presso quali filiali della Banca stessa intendono ritirare i titoli di loro spettanza; tali filiali provvederanno poi alla consegna dei titoli ai suddetti istituti di credito.

Ogni istituto di credito assegnatario dei certificati verserà in contanti, presso la filiale della Banca d'Italia che provvederà alla consegna dei titoli, l'importo corrispondente alla differenza tra il valore nominale dei certificati attribuiti ed il minore importo riconosciuto a norma del citato decreto-legge n. 201 del 1989; tale

versamento avrà luogo, senza pagamento di dietimi d'interesse, alla data del 1° luglio 1990; la Banca d'Italia provvederà poi a riversare tali somme all'entrata del bilancio statale (capo X, capitolo 5100).

Alla Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei certificati stessi, sono esenti delle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 7.

I certificati di credito di cui al presente decreto, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 8 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119; DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 1989, N. 201, CONVERTITO NELLA LEGGE 28 LUGLIO 1989, N. 262» «RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI D'AMMINISTRAZIONE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1994» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI D'AMMINISTRAZIONE DELLE U.S.L.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1994» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice A.B.I.; viene inoltre indicato l'importo lordo degli interessi, nella misura stabilita all'art. 1 del presente decreto, l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI D'AMMINISTRAZIONE DELLE U.S.L.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1994» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliadi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1990, valutati in L. 112.832.553.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1991 al 1994, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbica italiana.

Roma, 15 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1990
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 151

ALLEGATO

Aziende di credito	Importo da ripianare	Importo dei certificati
1 Banca cattolica del Veneto	9.964.061.250	9.965.000.000
2 Banca del Monte di Bologna e Ravenna	5.729.586.600	5.730.000.000
3 Banca del Monte di Parma	4.322.175.780	4.323.000.000
4 Banca di credito popolare	2.046.427.200	2.047.000.000
5 Banca nazionale dell'agricoltura	3.976.589.816	3.977.000.000
6 Banca nazionale del lavoro	44.892.781.000	44.893.000.000
7 Banca popolare Nicolò Monforte	1.420.992.800	1.421.000.000
8 Banca popolare abruzzese marchigiana	2.231.270.000	2.232.000.000
9 Banca popolare di Ancona	7.160.302.000	7.161.000.000
10 Banca popolare dell'Emilia	1.286.978.380	1.287.000.000
11 Banca popolare dell'Etruria e del Lazio	16.397.327.000	16.398.000.000
12 Banca popolare di Faenza	9.596.168.079	9.597.000.000
13 Banca popolare dell'Irpinia	7.405.912.000	7.406.000.000
14 Banca popolare di Novara	2.295.857.000	2.296.000.000
15 Banca popolare cooperativa di Pescopagano	7.683.472.000	7.684.000.000
16 Banca popolare di Sassari	1.400.000.000	1.400.000.000
17 Banca popolare vicentina	2.656.297.000	2.657.000.000
18 Banca sannitica	37.119.303.200	37.120.000.000
19 Banca Toscana	10.034.820.000	10.035.000.000
20 Banco di Napoli	683.836.370.475	683.837.000.000
21 Banco S. Geminiano e S. Prospero	2.484.734.635	2.485.000.000
22 Banco di S. Spirito	3.156.329.600	3.157.000.000
23 Banco di Sardegna	62.579.000.000	62.579.000.000
24 Cassa di risparmio di Ascoli Piceno	4.219.159.000	4.220.000.000
25 Cassa di risparmio di Bologna	63.734.574.048	63.735.000.000
26 Cassa di risparmio di Carpi	2.196.345.936	2.197.000.000
27 Cassa di risparmio di Carrara	9.713.207.000	9.714.000.000
28 Cassa di risparmio di Cento	1.621.817.894	1.622.000.000
29 Cassa di risparmio di Cesena	12.592.704.535	12.593.000.000
30 Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana	4.298.821.000	4.299.000.000
31 Cassa di risparmio di Fano	2.500.000.000	2.500.000.000
32 Cassa di risparmio di Fermo	6.380.385.209	6.381.000.000
33 Cassa di risparmio di Ferrara	11.731.386.699	11.732.000.000
34 Cassa di risparmio di Firenze	27.483.117.000	27.484.000.000
35 Cassa di risparmio di Forlì	10.027.956.506	10.028.000.000
36 Cassa di risparmio di Imola	241.982.816	242.000.000
37 Cassa di risparmio di Jesi	15.798.513.378	15.799.000.000
38 Cassa di risparmio della Spezia	2.705.794.000	2.706.000.000
39 Cassa di risparmio di Lucca	4.070.624.000	4.071.000.000
40 Cassa di risparmio della Marca Trivigiana	13.868.646.000	13.869.000.000
41 Cassa di risparmio della Provincia di Chieti	4.657.000.000	4.657.000.000
42 Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila	12.023.000.000	12.023.000.000
43 Cassa di risparmio della provincia di Macerata	8.710.387.000	8.711.000.000
44 Cassa di risparmio della provincia di Teramo	12.847.000.000	12.847.000.000
45 Cassa di risparmio di Mirandola	3.102.218.825	3.103.000.000
46 Cassa di risparmio di Modena	13.828.565.795	13.829.000.000
47 Cassa di risparmio di Padova e Rovigo	31.793.115.000	31.794.000.000
48 Cassa di risparmio di Parma	25.357.013.610	25.358.000.000
49 Cassa di risparmio di Pesaro	7.206.701.000	7.207.000.000
50 Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino	1.990.000.000	1.990.000.000
51 Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano	9.496.472.874	9.497.000.000
52 Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia	7.736.614.000	7.737.000.000
53 Cassa di risparmio di Ravenna	8.922.999.709	8.923.000.000
54 Cassa di risparmio di Reggio Emilia	23.344.813.211	23.345.000.000
55 Cassa di risparmio di Rimini	12.864.660.239	12.865.000.000
56 Cassa di risparmio di Roma	4.809.008.000	4.810.000.000
57 Cassa di risparmio di S. Miniato	3.893.686.000	3.894.000.000
58 Cassa di risparmio di Torino	21.616.769.000	21.617.000.000

Aziende di credito	Importo da ripianare	Importo dei certificati
59 Cassa di risparmio di Trento e Rovereto	38.912.544.000	38.913.000.000
60 Cassa di risparmio di Udine e Pordenone	1.398.218.000	1.399.000.000
61 Cassa di risparmio di Venezia	23.967.847.000	23.968.000.000
62 Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona	41.439.430.750	41.440.000.000
63 Cassa di risparmio di Vignola	1.294.805.840	1.295.000.000
64 Cassa di risparmio di Volterra	3.463.812.000	3.464.000.000
65 Cassa rurale e artigiana di Aquara	1.705.922.400	1.706.000.000
66 Cassa rurale e artigiana di Battipaglia	5.456.515.200	5.457.000.000
67 Cassa rurale e artigiana di Civitella-Moio della Civitella	1.469.613.600	1.470.000.000
68 Credito commerciale tirreno	1.898.074.400	1.899.000.000
69 Credito romagnolo	4.001.177.825	4.002.000.000
70 Istituto bancario San Paolo di Torino	8.342.123.200	8.343.000.000
71 Monte dei Paschi di Siena	147.257.880.318	147.258.000.000
Totale	1.617.669.779.632	1.617.700.000.000

90A1552

DECRETO 15 marzo 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° gennaio 1990, per il ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito nella legge 28 luglio 1989, n. 262, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, ed, in particolare, gli articoli 2 e 3, ove si prevede, fra l'altro:

che i tesorieri delle regioni e degli enti pubblici che gestiscono servizi di pubblico trasporto sono autorizzati a concedere anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite della maggiore spesa occorrente per la copertura dell'80 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli esercizi dal 1982 al 1986, con le modalità ed i limiti indicati nel medesimo articolo;

che l'esposizione debitoria delle regioni e degli enti pubblici, in relazione alle anticipazioni concesse, è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e al tasso d'interesse nonché alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa;

che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i suddetti titoli, stabilendone le caratteristiche con proprio decreto, ed a versare all'entrata del bilancio statale il netto ricavo dei medesimi;

Vista la lettera in data 13 marzo 1990, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che l'importo delle anticipazioni già effettuate, per il titolo in questione, ammonta a complessive L. 2.862.181.507.523, da ripartirsi fra le aziende di credito indicate nell'allegato elenco, da considerarsi parte integrante del presente decreto;

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione al citato decreto-legge n. 201 del 1989, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per l'importo di L. 2.862.210.000.000, pari alla somma degli importi dei ripianandi crediti, importi opportunamente arrotondati per facilitare il rilascio dei titoli agli istituti di credito interessati, secondo la ripartizione di cui all'elenco allegato, e con riserva di procedere alla riapertura dell'emissione per anticipazioni ancora da effettuare, per un importo non superiore a lire 60 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito nella legge 28 luglio 1989 n. 262, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di L. 2.862.210.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: 4 anni;

godimento: 1° gennaio 1990;

tasso d'interesse: 13,95% nominale annuo, pagabile con le modalità indicate al successivo art. 4;

ammortamento: in unica soluzione, il 1° gennaio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari.

A norma dell'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 201 del 1989, il Tesoro verserà all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Di conseguenza, il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sarà effettuato, per importi debitamente arrotondati per eccesso al milione superiore, e con le modalità di cui al successivo art. 6, secondo la ripartizione di cui all'unito elenco, facente parte integrante del presente decreto.

In sede di assegnazione, ogni azienda di credito comunque interessata al rilascio dei certificati potrà richiedere titoli del taglio da lire 1 milione limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Dette richieste dovranno essere comunicate alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, la quale provvederà altresì ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

I certificati di credito di cui al presente decreto e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 556 del 1986, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in due rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno di durata del prestito; la prima cedola è pagabile il 1° luglio 1990 e l'ultima il 1° gennaio 1994.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%, come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando alle 5 lire più vicine — per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi — l'importo della cedola relativa al taglio da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione, sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1994.

Art. 6.

Presso le filiali della Banca d'Italia competenti per territorio verranno aperti conti di deposito in titoli a nome degli istituti di credito indicati nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi rispettivamente attribuiti, sui quali verranno versati i certificati di cui al precedente art. 1; i medesimi istituti provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia presso quali filiali della Banca stessa intendono ritirare i titoli di loro spettanza; tali filiali provvederanno poi alla consegna dei titoli ai suddetti istituti di credito.

Ogni istituto di credito assegnatario dei certificati verserà in contanti, presso la filiale della Banca d'Italia che provvederà alla consegna dei titoli, l'importo corrispondente alla differenza tra il valore nominale dei certificati attribuiti ed il minore importo riconosciuto a norma del citato decreto-legge n. 201 del 1989; tale versamento avrà luogo, senza pagamento di dietimi d'interesse, alla data del 1° luglio 1990; la Banca d'Italia provvederà poi a riversare tali somme all'entrata del bilancio statale (capo X, capitolo 5100).

Alla Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei certificati stessi, sono esenti delle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 7.

I certificati di credito di cui al presente decreto, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119; DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 1989, N. 201, CONVERTITO NELLA LEGGE 28 LUGLIO 1989, N. 262» «RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1994» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1994» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice A.B.I.: viene inoltre indicato l'importo lordo degli interessi, nella misura stabilita all'art. 1 del presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1994» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in cereste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1990, valutati in L. 199.635.569.300, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno stesso.

Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1990
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 152

ALLEGATO

Aziende di credito	Importo da ripianare	Importo dei certificati
1 Banca del Monte di Bologna e Ravenna	9.759.520.000	9.760.000.000
2 Banca del Monte di Parma	5.877.698.000	5.878.000.000
3 Banca di Lucania	8.534.406.000	8.535.000.000
4 Banca nazionale del lavoro	467.579.733.575	467.580.000.000
5 Banca piccolo credito valtellinese	87.596.000	88.000.000
6 Banca popolare abruzzese marchigiana	7. 165.674.258	7.166.000.000
7 Banca popolare Abbiategrasso	224.400.000	225.000.000
8 Banca popolare andriese	2.664.800.000	2.645.000.000
9 Banca popolare Castelfranco Veneto	2.639.004.168	2.640.000.000
10 Banca popolare dell'Emilia	3.831.798.000	3.832.000.000
11 Banca popolare dell'Etruria e del Lazio	3.994.772.000	3.995.000.000
12 Banca popolare di Faenza	761.597.000	762.000.000
13 Banca popolare di Lecco	184.928.000	185.000.000
14 Banca popolare di Lodi	52.701.000	53.000.000
15 Banca popolare di Milano	11.815.023.000	11.816.000.000
16 Banca popolare di Novara	26.135.301.464	26.136.000.000
17 Banca Toscana	46.584.654.000	46.585.000.000
18 Banca Vincenzo Tamborino S.p.a.	468.613.000	469.000.000
19 Banco di Napoli	1.131.996.921.000	1.131.997.000.000
20 Banco di Roma	57.705.415.000	57.706.000.000
21 Banco di S. Spirito	1.282.748.000	1.283.000.000
22 Banco di Sardegna	2.200.588.000	2.201.000.000
23 Banco di Sicilia	80.605.248.606	80.606.000.000
24 Cassa centrale di risparmio V.E. per le provincie siciliane	41.448.770.055	41.449.000.000
25 Cassa di risparmio di Alessandria	2.451.590.000	2.452.000.000
26 Cassa di risparmio di Ascoli Piceno	5.003.668.000	5.004.000.000
27 Cassa di risparmio di Calabria e Lucania	113.728.865.000	113.729.000.000
28 Cassa di risparmio di Carrara	9.637.237.000	9.638.000.000
29 Cassa di risparmio di Cesena	1.269.667.000	1.270.000.000
30 Cassa di risparmio di Ferrara	1.467.829.000	1.468.000.000
31 Cassa dei risparmi di Forlì	2.907.629.000	2.908.000.000
32 Cassa di risparmio di Genova e Imperia	57.092.618.000	57.093.000.000
33 Cassa di risparmio di Gorizia	2.288.364.000	2.289.000.000
34 Cassa di risparmio di Jesi	2.753.355.000	2.754.000.000
35 Cassa di risparmio della Spezia	506.278.000	507.000.000
36 Cassa di risparmio di Lucca	28.173.602.000	28.174.000.000
37 Cassa di risparmio della Marca trivigiana	2.225.704.019	2.226.000.000
38 Cassa di risparmio della provincia di Chieti	1.530.808.400	1.531.000.000
39 Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila	62.809.524.545	62.810.000.000
40 Cassa di risparmio della provincia di Macerata	937.673.000	938.000.000
41 Cassa di risparmio di Modena	1.378.908.000	1.379.000.000
42 Cassa di risparmio di Padova e Rovigo	7.983.674.698	7.984.000.000
43 Cassa di risparmio di Pesaro	1.138.630.000	1.139.000.000
44 Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano	4.948.338.000	4.949.000.000
45 Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia	6.048.592.000	6.049.000.000
46 Cassa di risparmio delle provincie Lombarde	195.705.000.000	195.705.000.000
47 Cassa di risparmio di Puglia	9.666.671.395	9.667.000.000
48 Cassa di risparmio di Ravenna	7.192.517.000	7.193.000.000
49 Cassa di risparmio di Reggio Emilia	5.671.691.000	5.672.000.000
50 Cassa di risparmio di Rieti	1.367.624.000	1.368.000.000
51 Cassa di risparmio di Rimini	3.312.948.000	3.313.000.000
52 Cassa di risparmio di Roma	5.216.401.000	5.217.000.000
53 Cassa di risparmio di Savona	1.108.578.000	1.109.000.000
54 Cassa di risparmio di Terni e Narni	2.512.425.451	2.513.000.000
55 Cassa di risparmio di Torino	135.254.473.000	135.255.000.000
56 Cassa di risparmio di Trieste	16.054.064.000	16.055.000.000
57 Cassa di risparmio di Udine e Pordenone	1.319.345.000	1.320.000.000
58 Cassa di risparmio di Venezia	57.457.354.110	57.458.000.000
59 Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona	27.083.223.644	27.084.000.000
60 Credito popolare salentino	14.321.238.000	14.322.000.000
61 Credito romagnolo	437.116.000	438.000.000
62 Credito varesino	2.563.477.000	2.564.000.000
63 Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie	23.155.765.132	23.156.000.000
64 Monte dei Paschi di Siena	122.917.131.003	122.918.000.000
Totale	2.862.181.507.523	2.862.210.000.000

90A1553

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, in data 18 dicembre 1987, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso la quinta cattedra di clinica chirurgica afferente all'istituto di prima clinica chirurgica;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 2 novembre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è autorizzata alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il complesso operatorio della prima clinica chirurgica.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Stipa prof. Sergio, direttore della quinta cattedra di clinica chirurgica generale dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Cavallaro prof. Antonino, professore straordinario di fisiopatologia chirurgica presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Palestini prof. Massimo, professore associato di chirurgia sostitutiva e trapianti d'organo presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Schillaci prof. Alberto, professore associato di chirurgia geriatrica presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Sciacca prof. Vincenzo e Iascone prof. Clemente, professori associati di fisiopatologia chirurgica presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Cavallini dott. Marco, ricercatore confermato presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1549

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

000.000.904

DECRETO 19 marzo 1990.

Rilascio alla Swiss Life (Italia) - Infortuni e malattie S.p.a. dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami infortuni e malattia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 30 giugno 1989 della Swiss Life (Italia) - Infortuni e malattie S.p.a., diretta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica italiana, delle assicurazioni e riassicurazioni relative ai rami infortuni e malattia;

Vista la lettera in data 14 febbraio 1990, n. 010155, con la quale l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 febbraio 1990;

Vista la lettera in data 28 febbraio 1990, n. 010212, con la quale l'ISVAP ha fornito precisazioni in ordine agli impegni assunti dai soci della predetta Swiss Life (Italia) - Infortuni e malattie S.p.a.;

Decreta:

La Swiss Life (Italia) - Infortuni e malattie S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica italiana, l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami infortuni e malattia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1554

DECRETO 28 marzo 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società S.r.l. Intervemp - Società fiduciaria e di revisione, con sede legale in Venaria, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il ricorso per la dichiarazione di stato di insolvenza ai sensi dell'art. 195 della legge fallimentare interposto dalla S.p.a. All Leasing Italia in liquidazione coatta amministrativa in persona del suo commissario liquidatore dott. Vitaliano De Gennaro, con sede in Torino, via Balme n. 1, in quanto creditrice nei confronti della S.r.l. Intervemp fiduciaria revisione, con sede in Venaria;

Vista la sentenza n. 2/89 del 28 luglio 1989 emessa dal tribunale civile e penale di Torino - sezione 6ª fallimentare, di dichiarazione dello stato di insolvenza della S.r.l. Intervemp - Società fiduciaria e di revisione, in persona del suo presidente Antonio Altea, con sede in Venaria (Torino), viale Buridani n. 24;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società S.r.l. Intervemp - Società fiduciaria e di revisione, con sede legale in Venaria (Torino), viale Buridani n. 24, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto quale commissario liquidatore il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, studio in viale Brigata Bisagno, 14/4, Genova.

3. Alla predetta procedura è altresì preposto il comitato di sorveglianza composto dai signori:

dott. Giuseppe Giachino, nato a Fossano (Cuneo) il 14 settembre 1943, domiciliato in Torino, corso Matteotti, 21, in qualità di presidente;

prof. avv. Fernando Crastolla, nato il 27 aprile 1935, studio legale associato, via Crescenzio, 2 - 00139 Roma;

dott. Roberto Leone, nato a Roma il 7 giugno 1935, residente in Roma, via Lago di Lesina, 26.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1555

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1990.

Modificazioni ai decreti ministeriali concernenti gli uffici doganali presso i quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visti i decreti ministeriali 5 gennaio 1978, 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 8, 23 e 70 del 9 gennaio, 21 gennaio e 11 marzo 1978, che hanno determinato le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980 che ha ridotto il numero degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1981 e 1° giugno 1981 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1981, n. 88 e 3 giugno 1981, n. 150, che hanno modificato l'art. 1 del citato decreto ministeriale 14 novembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1981, n. 219, che ha revocato il decreto ministeriale 14 novembre 1980, modificato con decreti ministeriali 27 marzo 1981 e 1° giugno 1981, ed ha sostituito l'art. 1 del decreto ministeriale 5 gennaio 1978, modificato con decreti ministeriali 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978, ampliando il numero delle dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti dell'industria siderurgica;

Tenuto conto che occorre procedere ad un limitato ampliamento degli uffici doganali abilitati all'importazione di taluni prodotti siderurgici, nonché alla ricodifica delle voci doganali relative ai prodotti medesimi;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 7 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1981, n. 219, è così modificato:

«Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 1978, n. 8, modificato con decreti ministeriali 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 1978, n. 23, e 11 marzo 1978, n. 70, è sostituito dal seguente: le operazioni di importazione definitiva relative ai prodotti compresi nelle voci 7201, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215 20 00, 7215 30 00, 7215 90 10, 7215 90 90, 7216, 7217, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301 10 00, 7304, 7305, 7306, della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici doganali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Brennero, Brescia, Busto Arsizio, Cagliari, Chiasso, Chioggia, Civitavecchia, Domodossola, Fernetti, Gaggiolo, Genova, Gorizia, La Spezia, Lecco, Luino, Marina di Carrara, Messina, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Piombino, Pontebba, Ponte Chiasso, Porto Torres, Ravenna, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Tarvisio, Torino, Trieste, Udine, Venezia, Ventimiglia e Verona».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 26 marzo 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1556

DECRETO 29 marzo 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti indendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 6 febbraio 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Torino, per la partecipazione, ad una assemblea sindacale, del personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 9 febbraio 1990: ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze, per la partecipazione, ad una assemblea sindacale, del personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 12 febbraio 1990: 2° ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma; ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto e conservatoria dei registri immobiliari di Pordenone e ufficio del registro di Gorizia, per l'adesione ad uno sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali, del personale in servizio presso i menzionati uffici;

dal 12 al 16 febbraio 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Campobasso, per il trasloco dell'ufficio dai locali in affitto di via Orefici a quelli demaniali di via Tiberio;

in data 14 e 15 febbraio 1990: ufficio del registro di Lipari, per la disinfestazione dei locali dell'ufficio;

in data 19 febbraio 1990: 2° ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma, per l'adesione ad uno sciopero del personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 27 e 28 febbraio 1990: ufficio del registro di Patti, per la disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e della conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 6 FEBBRAIO 1990

Regione Piemonte:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Torino.

IN DATA 9 FEBBRAIO 1990

Regione Toscana:

ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze.

IN DATA 12 FEBBRAIO 1990

Regione Lazio:

2° ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Pordenone;

conservatoria dei registri immobiliari di Pordenone;

ufficio del registro di Gorizia.

DAL 12 AL 16 FEBBRAIO 1990

Regione Molise:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Campobasso.

IN DATA 14 E 15 FEBBRAIO 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Lipari.

IN DATA 19 FEBBRAIO 1990

Regione Lazio:

2° ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma.

IN DATA 27 E 28 FEBBRAIO 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Patti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1565

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria in data 9 ottobre 1986 e 28 ottobre 1988; del consiglio di amministrazione in data 18 novembre 1986 e 20 dicembre 1988; del senato accademico in data 15 dicembre 1986 e 20 gennaio 1989 che hanno approvato la modifica di statuto per la scuola di specializzazione in sistemi elettronici integrati;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 9 ottobre 1987 e 19 ottobre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Dopo l'art. 444, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in sistemi elettronici integrati:

Scuola di specializzazione
in sistemi elettronici integrati

Art. 445. — È istituita la scuola di specializzazione in sistemi elettronici integrati presso l'Università degli studi di Bologna. La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo della progettazione di sistemi VLSI. La scuola rilascia il titolo di specialista in sistemi VLSI.

Art. 446. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede trecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 447. — Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria ed il dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica.

Art. 448. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione i laureati dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria e quelli del corso di laurea in fisica della facoltà di scienze.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere, che venga riconosciuto dal collegio dei docenti, equivalente, al solo fine della iscrizione alla scuola, ai titoli richiesti.

Art. 449. — Le materie di insegnamento sono annuali o semestrali.

Due insegnamenti semestrali equivalgono ad uno annuale. Il consiglio della scuola stabilisce gli insegnamenti di ogni anno di corso, in numero equivalente a sei annuali.

Gli insegnamenti obbligatori del primo anno di corso sono:

microelettronica;
progetti di componenti e circuiti integrati:
sistemi a microprocessore (semestrale).

Gli insegnamenti obbligatori del secondo anno di corso sono:

macchine multiprocessore;
progetto con l'ausilio del calcolatore.

Gli insegnamenti opzionali sono:

algoritmi e architetture VLSI (semestrale);
architetture di elaboratori;
automazione di strumentazione (semestrale);
basi di dati e di conoscenze;
circuiti integrati analogici (semestrale);
meccanismi di guasto e affidabilità;
sistemi integrati di strumenti CAD;
sistemi operativi e linguaggi di programmazione;
sistemi VLSI per telecomunicazioni (semestrale);

tecniche di sviluppo del software (semestrale);
elettronica molecolare (semestrale);
tecniche VLSI per elaborazione di segnali e immagini. (semestrale);
sistemi esperti per il progetto VLSI (semestrale);
modellistica di dispositivi micrometrici (semestrale).

Tutti gli insegnamenti sono afferenti alla facoltà di ingegneria.

Art. 450. — Gli insegnamenti di cui all'art. 449 sono integrati da attività di progettazione, realizzazione, prova e valutazione di sistemi elettronici, coordinata da docenti designati dal consiglio della scuola.

La frequenza delle attività didattiche e pratiche viene accertata dai docenti ad esse preposti. Se la frequenza risulta non inferiore ai 3/4 dell'attività globale prevista, all'allievo viene rilasciato un attestato di frequenza, necessario per sostenere gli esami annuali e l'esame finale.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 29 dicembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A1557

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 aprile 1990, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadine italiane, munite dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Le donne cambiano i tempi» (ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città).

Le predette hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il Partito comunista italiano - Sezione femminile, via delle Botteghe Oscure, 4, Roma.

90A1596

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo sulla ripartizione della capacità sui servizi aerei regolari intraeuropei, con allegato, firmato a Parigi il 16 giugno 1987.

A seguito della emanazione della legge n. 393 del 30 novembre 1989, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1989, in data 13 marzo 1990, è stato depositato a Montreal presso il Segretario generale dell'ICAO lo strumento di ratifica dell'accordo sulla ripartizione della capacità sui servizi aerei regolari intraeuropei, con allegato, firmato a Parigi il 16 giugno 1987.

L'accordo, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, entrerà in vigore per l'Italia il 12 aprile 1990.

Al momento del deposito dello strumento di ratifica è stata ribadita la dichiarazione formulata all'atto della firma dal nostro Paese unitamente agli altri Stati membri delle Comunità europee, che qui di seguito viene riportata:

«Nel firmare il presente accordo, gli Stati membri delle Comunità europee dichiarano che le disposizioni dell'accordo non possono prevalere sul diritto comunitario per quanto riguarda le loro reciproche relazioni».

90A1538

Entrata in vigore del protocollo firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971.

A seguito della emanazione della legge n. 394 del 30 novembre 1989, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1989, in data 13 marzo 1990, è stato depositato a Montreal presso il Segretario generale dell'ICAO lo strumento di ratifica del protocollo firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971.

Il protocollo, ai sensi dell'art. VI, paragrafo 1, entrerà in vigore per l'Italia il 12 aprile 1990.

90A1539

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Programma approvato dalla regione Emilia-Romagna, per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche nei comuni costieri e criteri di valutazione dell'impatto ambientale. (Testo coordinato risultante dalla delibera del consiglio regionale n. 3066 del 28 febbraio 1990 e dalla delibera d'urgenza della giunta n. 902 del 6 marzo 1990, ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 424).

Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 «Misure di sostegno per le attività economiche delle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico», prevede che ciascuna delle sei regioni interessate predisponga entro il 28 febbraio 1990 un programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche dei comuni costieri e una valutazione di impatto ambientale di detto programma.

A tale programma vanno traguardate le domande di finanziamento e i progetti presentati, per verificarne la compatibilità con i relativi criteri.

Pur avendo la legge predetta le caratteristiche di un intervento straordinario e conseguentemente il programma regionale debba avere gli stessi caratteri, nei limiti delle disponibilità finanziarie accordate alla regione, tuttavia, per la regione Emilia-Romagna, tale programma deve assumere connotati diversi.

Affinché questo, pur partendo da presupposti di straordinarietà, assuma il volano di accelerazione del lungo processo di riqualificazione e di ristrutturazione dell'offerta turistica del comparto balneare, occorre che si inquadri nel contesto degli obbiettivi del terzo piano di sviluppo. Detto piano infatti aveva già individuato nel turismo balneare una situazione di crisi sia congiunturale che strutturale evidenziata da diversi fattori, che andava decisamente affrontata sia in termini culturali che di incentivazione.

Il grave fenomeno dell'eutrofizzazione ha reso acuta una esigenza già largamente sentita.

Il programma quindi che viene presentato per l'utilizzazione dei fondi messi a disposizione dalla legge n. 424, si inquadra nel terzo piano di sviluppo regionale e si articola nei seguenti punti:

a) utilizzazione in maniera omogenea in tutti i comuni della riviera dei fondi assegnati alla regione;

b) suddivisione di massima degli stanziamenti assegnati per tipologie omogenee di interventi, preventivamente individuate, con possibilità di rimodulazione in relazione all'entità delle domande presentate;

c) definizione di priorità all'interno delle priorità indicate nel programma regionale;

d) definizione di alcuni parametri di valutazione dei singoli progetti da adottare come criteri di scelta all'interno dei criteri di priorità.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale del programma vengono fissati alcuni criteri e quindi sulla base di questi saranno valutati, ai fini di detto impatto, i progetti presentati.

1. PREVISIONE DELLA RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI NEI DIVERSI AMBITI COSTIERI PER GLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART 1 DELLA LEGGE N. 424/89.

Stabilito dal decreto ministeriale che i comuni di cui al primo comma dell'art: 1 della legge n. 424/89 sono tutti comuni costieri, e tenuto conto delle diversità che caratterizzano l'offerta turistica nei vari ambiti, viene adottato un criterio orientativo di ripartizione dei fondi, sulla base di dati oggettivi riguardanti:

a) la distribuzione percentuale delle presenze turistiche nei diversi comuni sul totale regionale costiero, rilevate nel 1988;

b) la distribuzione percentuale dell'ammontare delle domande nei diversi comuni sul totale della spesa dichiarata ammissibile.

Dal confronto tra i valori di *a)* e *b)* scaturiscono dei valori percentuali che determinano le quote dei fondi disponibili da assegnare ai diversi comuni, fatta salva la possibilità, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo, di ridistribuire le somme eventualmente risultanti in eccesso rispetto al volume delle domande effettive.

Si precisa inoltre che, in riferimento al comma secondo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 1990, tutti i comuni costieri si devono considerare poli territoriali di importanza turistica i quali necessitano di interventi consistenti, e che l'oggettiva configurazione della struttura turistica delle diverse zone costiere suggerisce che lungo la fascia nord (dai lidi nord di Ravenna a Goro) siano prevalenti gli interventi sui servizi extraricettivi, mentre lungo la fascia meridionale (dai lidi sud di Ravenna a Cattolica) saranno prevalenti gli interventi sulle strutture ricettive.

1.2. TIPOLOGIE AMMISSIBILI E PRIORITARIE E QUOTE DEI FONDI LORO SPETTANTI.

1.2.*a)* Sono individuate, ai fini della preventiva suddivisione dei fondi in termini di valutazione delle iniziative, le seguenti tipologie:

A) Riqualificazione e ristrutturazione delle strutture ricettive alberghiere, dei campeggi e villaggi turistici, degli ostelli per la gioventù, con l'esclusione (rispetto alle tipologie di cui all'art. 6 della legge n. 217/1983) delle case per ferie, degli esercizi di affittacamere, delle case e appartamenti di vacanze e degli alloggi agrituristici.

B) Interventi sugli arenili demaniali per la riqualificazione dei servizi di spiaggia.

C) Realizzazione e/o ristrutturazione di impianti sportivi-ricreativi all'uso pubblico.

D) Realizzazione e/o ristrutturazione di altri impianti di servizio.

1.2.*b)* In considerazione dell'ordine di priorità da attribuirsi alle suddette tipologie, dettato dall'urgenza degli interventi da agevolare per il sostegno dell'economia turistica, si stabiliscono le seguenti quote:

agli interventi di cui alla lettera *A)* è riservato il 60% dei fondi disponibili, destinando non meno del 10% di tale quota alla realizzazione di piscine al servizio di aziende ricettive, a condizione che vi sia un volume adeguato di domande;

agli interventi di cui alla lettera *B)* è riservato il 15% dei fondi;

agli interventi di cui alla lettera *C)* è riservato il 15% dei fondi;

agli interventi di cui alla lettera *D)* è riservato il 10% dei fondi.

1.2.*c)* La ripartizione dei fondi tra le tipologie *A)*, *B)*, *C)* e *D)* potrà subire variazioni in sede di attuazione del programma qualora le domande e relativi progetti presentino un forte squilibrio rispetto alle quote indicate al punto 1.2.*b)*.

Il presidente della giunta regionale con l'ausilio della conferenza dei servizi provvederà ad un diverso utilizzo del complesso delle risorse assegnate alla regione.

Per quanto attiene priorità territoriali di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 1990, sono individuate come aree di preminente interesse turistico le fasce costiere dei comuni litoranei e le aree immediatamente adiacenti.

1.3. SPECIFICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO AMMESSI A CONTRIBUTO E ORDINE DI PRIORITÀ

Nei limiti definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 1990 vengono indicate le seguenti ulteriori priorità ai fini della valutazione delle iniziative.

1.3.*a) Capacità ricettiva.*

Per quanto concerne la ricettività, limitatamente alla ristrutturazione e qualificazione delle aziende esistenti, sono indicati i seguenti interventi, in ordine di priorità:

1.3.*a*1) Ristrutturazioni totali e integrali effettuate da singole aziende o più aziende in forma associata (accorpamenti).

1.3.*a*2) Ristrutturazioni parziali, e precisamente:

aumento di capacità ricettiva;

aumento di servizi, sia relativamente alle zone notte, sia alle zone giorno;

modifica delle caratteristiche distributive degli edifici e della organizzazione degli ambienti.

1.3.*a*3) Riqualificazione totale delle strutture, unitamente alla qualificazione dei criteri gestionali tali da garantire un aumento della classifica.

1.3.*a*4) Riqualificazione parziale delle strutture, sia mediante intervento generale in parti di strutture, sia in singole categorie di opere (con esclusione dell'intervento nel solo arredo), unitamente alla qualificazione dei criteri gestionali tali da garantire un aumento della classifica.

1.3.*a*5) Gli interventi riguardanti le pertinenze alberghiere consistono in opere direttamente al servizio delle aziende, con preferenza a quelle poste al servizio di più aziende, e precisamente:

piscine, con caratteristiche non necessariamente competitive, ma tali comunque da risultare di superficie non inferiori a mq 90;

altre piscine;

impianti sportivi;

parcheggi;

sistemazione delle aree esterne.

Sono ammessi a contributo gli impianti e attrezzature indicate al punto 1.3.*e*), realizzati da operatori turistici al servizio esclusivo o prevalente delle strutture ricettive.

1.3.*a*6) Le spese per arredamento sono ammesse a contributo:

sempre ed in *toto* nel caso di ristrutturazioni (1.3.*a*1, 1.3.*a*2);

parzialmente e per una quota non superiore al 50% delle spese sostenute per opere murarie ed impianti nel caso di interventi di qualificazione (1.3.*a*3, 1.3.*a*4).

1.3.*a*7) Le acquisizioni di immobili connessi e funzionali agli interventi del presente punto 3) sono ammissibili a contributo in misura non superiore al 30% delle spese di ristrutturazione e riqualificazione, e comunque non superiore al 50% delle spese sostenute per gli acquisti medesimi.

1.3.*b*) *Campeggi e villaggi turistici.*

Gli interventi nei campeggi e villaggi turistici devono riguardare:

1.3.*b*1) Investimenti conseguenti a spostamenti su nuove aree di insediamento.

1.3.*b*2) Ristrutturazione e risistemazione complessiva di impianti, di servizi in genere, anche ricreativi, e dell'organizzazione generale interna.

1.3.*c*) *Ostelli per la gioventù.*

Gli interventi riguardanti gli ostelli per la gioventù sono ammessi solo se gestiti nei modi indicati al comma 2 dell'art. 1 della legge n. 424/89.

1.3.*d*) *Arenili demaniali.*

Gli interventi sull'arenile sono riservati ai titolari di concessioni di spiaggia e limitatamente a riqualificazioni e/o trasformazioni dell'esistente quali:

1.3.*d*1) Interventi attuati per spostamenti in presenza di fenomeni di erosione.

1.3.d2) Interventi attuati nelle aree in concessione relativi a strutture ricreative e sportive con carattere precario nel rispetto degli indirizzi dei piani comunali e sovracomunali e comunque dei criteri di tutela dell'ambiente marino, di cui al successivo punto 5).

1.3.d3) Rifacimento degli impianti in attuazione di piani comunali o di progetti generali per la riqualificazione dei servizi di spiaggia secondo modelli prefissati.

1.3.d4) Interventi riguardanti attrezzature mobili per turisti forniti dai concessionari di spiaggia.

1.3.e) *Impianti sportivi e ricreativi.*

Gli interventi riguardanti impianti sportivo-ricreativi devono essere aperti al pubblico nonché realizzati e gestiti da soggetti indicati al comma secondo dell'art. 1 della legge n. 424/89, e possono essere:

1.3.e1) Piscine.

1.3.e2) Campi da golf.

1.3.e3) Campi da tennis.

1.3.e4) Impianti per l'equitazione.

1.3.e5) Altri impianti sportivi destinati alla fruizione da parte dei turisti con particolare riferimento ad interventi di riqualificazione e di ammodernamento delle strutture esistenti.

1.3.f) *Servizi al turismo.*

Gli interventi indicati al punto 1.2.d) possono riguardare:

1.3.f1) Interventi relativi all'informatizzazione delle aziende, finalizzati al maggior raccordo e collegamento tra ricettività e commercializzazione, e compatibili coi sistemi adottati ai livelli nazionale e regionale, nonché relativi ad una maggiore informazione dei turisti.

1.3.f1 *bis*) Interventi relativi alla realizzazione di strutture adatte ad ospitare congressi e manifestazioni.

1.3.f2) Gli interventi di riqualificazione generale di ristoranti sono prioritari se previsti in attuazione di piani di recupero e di riqualificazione di ambiti urbani, nonché aziende ricavate in edifici di valore storico-testimoniale con caratteristiche di valorizzazione delle tradizioni tipiche regionali, e sono ammissibili se:

sono ubicati negli ambiti di maggiore presenza turistica e/o nell'immediato intorno;

non consistono nell'esclusivo rinnovo di arredi e cucine.

All'interno di questa tipologia sono prioritarie le iniziative di importo superiore a L. 200.000.000.

1.3.f3) Creazione di parcheggi in zone o al servizio di zone di particolare densità alberghiera, ad uso pubblico ancorché a pagamento, od al servizio di più strutture ricettive, realizzati secondo soluzioni e modelli di maggiore razionalità e sfruttamento degli spazi disponibili.

1.3.f4) Ristrutturazione di aziende per la preparazione di pasti al servizio prevalente e/o esclusivo di strutture ricettive.

1.3.f5) Ristrutturazione di discoteche limitatamente ad interventi di insonorizzazione o di diversa utilizzazione degli ambienti.

1.3.f6) Interventi riguardanti aziende termali esistenti, con esclusione delle iniziative riguardanti esclusivamente la sostituzione degli arredi e delle attrezzature sanitarie.

1.3.f7) Interventi riguardanti strutture per spettacoli all'aperto, arene polivalenti, giochi d'acqua.

1.3.f8) Interventi relativi ad opere portuali minori, classificabili come «punti di ormeggio», ed in quanto conformi agli indirizzi espressi dal piano regionale della portualità turistica.

1.3.f9) Allestimenti di imbarcazioni da diporto per servizi collettivi ai turisti.

1.4. ELEMENTI GENERALI DI VALUTAZIONE.

Devono intendersi come elementi generali di valutazione delle domande di contributo i seguenti criteri:

1.4.a) La qualità del progetto sotto il profilo delle soluzioni formali adottate, con particolare riguardo al rispetto dei criteri di impatto ambientale.

1.4.b) Le previsioni in ordine al superamento delle barriere architettoniche che sono complessivamente prospettate nelle singole domande.

1.4.c) Le previsioni finalizzate al risparmio energetico.

1.4.d) La creazione di parcheggi ubicati a quota inferiore a quella del suolo.

1.5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE.

Gli interventi che saranno finanziati nel quadro del presente piano regionale dovranno rispettare l'indirizzo generale di salvaguardia e riqualificazione urbanistica dei territori costieri mediante la conservazione degli ambiti meno interessati da processi insediativi antropici ed il ripristino di elementi di naturalità nelle aree più interessate da tali processi, e più precisamente dovranno:

1.5.a) Conservare e ove possibile ampliare i varchi tra l'entroterra e il mare in modo da consentire maggiore continuità visuale.

1.5.b) Favorire l'accorpamento dei manufatti ed il loro distanziamento dalla linea di costa, nonché la sostituzione ove possibile — soprattutto nelle fasce più prossime all'arenile — di manufatti stabili con elementi amovibili o precari o con elementi leggeri.

1.5.c) Favorire l'allontanamento dalle fasce più prossime all'arenile di insediamenti che possono incrementare la penetrazione veicolare ed evitare nuovi percorsi per mezzi motorizzati ed interventi di impermeabilizzazione dei suoli.

1.5.d) Tutelare le zone umide evitando in esse qualsiasi tipo di insediamento anche precario, nel pieno rispetto delle fasce di salvaguardia previste dalle normative nazionali e regionali vigenti.

1.5.e) Tutelare le zone boschive, in particolare le pinete litoranee, mediante l'assoluto divieto di insediamento di strutture anche precarie.

1.5.f) Ridurre sugli arenili demaniali, nelle zone di maggiore densità, la superficie occupata dai manufatti, in misura di circa il 10%.

1.5.1) Tutte le opere di ristrutturazione e riqualificazione interna degli edifici esistenti non hanno un impatto particolare sull'ambiente circostante, mentre assumono rilevanza di tipo ambientale solo gli interventi di:

realizzazione di opere relative a pertinenze alberghiere esterne agli edifici;

realizzazione di strutture e servizi di tipo sportivo e ricreativo.

Ogni aumento di cubatura degli edifici alberghieri esistenti deve essere finalizzato al miglioramento del rapporto tra le superfici destinate a servizi comuni e quelle destinate alle camere, nel rispetto degli indici di edificazione consentiti dai vigenti piani urbanistici.

La realizzazione di nuovi servizi non deve squilibrare lo standard complessivo di servizio esistente; valutato in rapporto alla capacità ricettiva dell'azienda alberghiera.

1.5.2) Gli impianti idroesigenti, in particolare le piscine sia di stretta pertinenza alle aziende ricettive sia di uso pubblico, dovranno essere gestite secondo regole atte ad evitare appesantimenti del prelievo idrico e precisamente:

il riempimento dei bacini effettuato nei periodi di minore presenza turistica;

il reintegro determinato dalle dispersioni effettuato nei giorni della settimana e/o nelle ore della giornata di minore erogazione idrica.

Ai fini della valutazione dell'impatto ambientale è fissata una quota di consumo per nuovi impianti idroesigenti, considerata ininfluente in termini di appesantimento dell'intero sistema idrico costiero, pari all'1% del consumo medio giornaliero. Tale consumo medio è valutato in 150.920 mc al giorno, e di conseguenza la predetta quota è pari a 775 mc per giorno, che occorre moltiplicare per 100 ipotetici di attività degli impianti, ed ottenere così 75.500 mc che rappresenta il fabbisogno complessivo di acqua dei nuovi impianti per l'intera stagione turistica.

Ipotizzato che:

ad ogni impianto si possa mediamente attribuire una cubatura di 300 mc;

ogni impianto necessiti di una quantità d'acqua tra riempimento iniziale e reintegri periodici, pari al doppio del proprio volume nell'arco della stagione,

ne consegue che, nel rispetto della quota definita ininfluente si potranno realizzare col presente provvedimento 125 impianti senza alterare in modo significativo il sistema di approvvigionamento idrico per usi civili della riviera.

1.5.3) La realizzazione di strutture e servizi di tipo sportivo ricreativo di uso pubblico dovrà essere considerata nel rispetto dei vincoli posti all'uso del territorio dagli strumenti di pianificazione regionali e nazionali, nonché dai vigenti piani regolatori comunali.

2. INTERVENTI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 424/89 RISERVATI AGLI ENTI PUBBLICI.

Nell'ambito delle priorità di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 1990 sono indicate come prioritarie le iniziative promosse da enti locali singoli o associati.

90A1577

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali per uso veterinario

Con decreto ministeriale n. 7774/R datato 7 marzo 1990 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali per uso veterinario comprese nell'allegato *A*.

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto, nessuna specialità è più registrata presso questo Ministero con denominazione e numero di registrazione compresi nell'allegato medesimo.

Con altro decreto ministeriale n. 7775/R, anch'esso datato 7 marzo 1990, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali per uso veterinario comprese nell'allegato *B*, limitatamente alle preparazioni e confezioni in esso di seguito precisate.

Le aziende indicate nei predetti elenchi *A* e *B* sono le titolari della registrazione delle specialità medicinali in questione ovvero, quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero, le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO *A*

Numero d'ordine	Ditta e sede	Specialità medicinale	Registrazione numero	Data
1	Glaxo S.p.a., via A. Fleming, 2, Verona	*Agnulin*		
		flacone 50 ml	20583	5-12-1970
2	Id.	*Acramina Glaxo*		
		6 fiale 5 ml	10156	30- 6-1955
3	Id.	*Strepto-Zoocillina*		
		4 tubi 3 g - 12 tubi 3 g	19123	15- 6-1961
4	Id.	*Rossilin*		
		flacone 20 ml - flacone 50 ml - 6 fiale × 2 ml	18239	17- 7-1961
5	Id.	*Saffent*		
		flacone 50 ml	14278	7-11-1970
6	Id.	*Colistop U.V.*		
		10 capsule - 50 capsule	24069	6- 6-1981
		sosp. 250 ml	24069/A	6- 6-1981
		GTT 25 ml	24069/B	6- 6-1981
7	Vetem S.p.a., Foro Buonaparte, 31, Milano	*Gabbrovital*		
		polvere + diluente 5 fiale 3 ml	22936	9- 3-1987
8	Id.	*Vetfarmotal*		
		polvere liof. - 1 flacone 1 g - 5 flaconi 1 g - 1 flacone 500 mg - 5 flaconi 500 mg - 1 flacone 2,5 g - 5 flaconi 2,5 g	24534	10- 2-1987
9	Solvay veterinaria S.p.a., via Piave, 6, Rossignano Solvay (Livorno)	*Vaccino contro l'encefalomielite aviare*		
		1 flacone 1000 dosi - 10 flaconi 1000 dosi	22385	18-10-1983
10	Id.	*Dohyvac D.H.*		
		10 fiale vaccino liof. da 1 dose + 10 fiale solv.	23558	5- 5-1984
11	Id.	*Dohyvac D*		
		10 fiale da 1 dose + 10 fiale solv.	23557	18- 4-1977
12	Id.	*Poulvac Marek CVI Clone*		
		5 fiale × 1000 dosi (1 ml) + 5 flaconi di diluente 200 ml	26907	20- 7-1989
13	Id.	*Poulvac P*		
		1 flacone da 1000 dosi - 10 flaconi da 1000 dosi	24877	6- 1-1984
14	Id.	*Poulvac Marek HVT*		
		1 flacone da 1000 dosi - 10 flaconi da 1000 dosi - 1 flacone da 200 dosi	24711	15-12-1982

Numero d'ordine	Ditta e sede	Specialità medicinale	Registrazione numero	Data
15	Vetem S.p.a., Foro Buonaparte, 31, Milano . .	*Crisbitin* flacone 100 ml e 200 ml	23158/2 e 23158/3	28- 2-1980
16	Id.	*Vitamina E* 10 fiale 5 ml	24175	16- 2-1980
17	Id.	*Neoadisole forte* flacone 50 ml, 100 ml, 250 ml	24806	26-11-1982
18	Id.	*Veterbacetina «4»* flacone + diluente 20 ml	24682/2	29-11-1972
19	Smith Kline & French S.p.a., viale Ortles, 12, Milano	*Ecomun polivalente* flacone 10 ml	24524	9- 7-1982

ALLEGATO *B*

Numero d'ordine	Ditta e sede	Specialità medicinale	Registrazione numero	Data
1	Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., via Manzoni, 2, Beinasco (Torino)	*Candiosintox* 12 fiale 5 cc. - 10 fiale 20 cc.	18307/1	8- 2-1961
2	Izo S.p.a., via Cremona, 282, Brescia	*Izotrevit* flacone 30 ml	21876	20-11-1971
3	Prochena S.p.a., via Manara, 1-*bis*, Parma . . .	*Vetimicina* «4 + 2» confezione multipla 50 flaconi + 50 solventi e confezione singola «6 + 3» confezione multipla 25 flaconi + 25 solventi	21064/1 21064/2	3- 8-1968 3- 8-1968
4	Id.	*Promicetina* flacone ml 20	24235	16- 3-1983
5	Id.	*Levamil - Zoo* flacone ml 250	24269	22-10-1982
6	Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731, Sesto Fiorentino (Firenze)	*Tylan* solubile 2 g	20595/5	20- 1-1967
7	Solvay veterinaria S.p.a., via Piave, 6, Rossignano Solvay (Livorno)	*Suvaxyn Anjeszky* 1 fl. da 20 ml	25779	29- 7-1988
8	Vetem S.p.a., Foro Buonaparte, 31, Milano . .	*Amminofarma plus* flacone 250 ml	24067	19- 3-1980
9	Id.	*Vetdiamplicil* 10 compresse 500 mg	24511	10- 3-1982
10	Id.	*Amplital-Vet* 50 compresse 400 mg	23990/A	18- 5-1981
11	Id.	*Sulfosidina* flacone 100 ml e 250 ml	24807	26-11-1982 e 7-4-1986
12	Id.	*Neotrimicina* 10 flaconi 50 ml	23974	10- 6-1980

90A1541

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Edilsole Si.Gi. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Stacco in data 22 dicembre 1981, rep. 42549, reg. soc. 10640, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Edilcasa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 21 novembre 1978, rep. 26255, reg. soc. 8327, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Co.P.A.Ed. - Consorzio provinciale artigiano edili - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 22 agosto 1975, rep. 18021, reg. soc. 6671, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Consorzio promozione per la organizzazione e l'esportazione della produzione artigiana delle Marche - C.O.E.P.A.M. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 19 febbraio 1976, rep. 20213, reg. soc. 6877, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «La Dispensa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Stacco in data 24 settembre 1981, rep. 40206, reg. soc. 10438, tribunale di Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Appalti telefonici - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 13 marzo 1975, rep. 16746, reg. soc. 6547, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «La Vita Domestica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Mazzola in data 21 ottobre 1977, rep. 8847, reg. soc. 7815, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Consorzio per i prodotti cooperativi delle Marche - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 28 maggio 1980, rep. 26345, reg. soc. 9352, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Silvia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 15 novembre 1972, rep. 10596/447, reg. soc. 5620, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Consorzio provinciale dei panificatori, pasticceri e affini - Copan - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona,, costituita per rogito Scoccianti in data 3 gennaio 1974, rep. 12681, reg. soc. 6125, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «G.I.P. Casa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 6 ottobre 1978, rep. 43270, reg. soc. 8255, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Universitaria marchigiana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 8 novembre 1974, rep. 99422, reg. soc. 6418, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Consorzio tra artigiani pellettieri delle Marche - Co.R.Pe. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 16 febbraio 1976, rep. 20170, reg. soc. 6886, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Consorzio tra artigiani maglieristi e confezionisti d'abbigliamento delle Marche - Co.Mag.A. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 17 gennaio 1976, rep. 19835, reg. soc. 6870, tribunale di Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Lingua Straniera - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 19 luglio 1974, rep. 15723, reg. soc. 6320, tribunale di Ancona;

società cooperativa agricola «Zoomarche - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castelcolonna (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 19 aprile 1980, rep. 43585, reg. soc. 9323, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Conser - Società cooperativa a r.l.», con sede in Chiaravalle (Ancona), costituita per rogito De Angelis in data 4 maggio 1984, rep. 6060, reg. soc. 12645, tribunale di Ancona;

società cooperativa di consumo «Cattolica di consumo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Corinaldo (Ancona), costituita per rogito Papini in data 23 gennaio 1945, rep. 3048, reg. soc. 1830, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «A. Travaglia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 21 febbraio 1985, reg. soc. 13800, tribunale di Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Mattazione sul Giano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Politeo in data 26 luglio 1953, rep. 5272, reg. soc. 2849, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Consorzio C.M.A. - Cooperative marchigiane associate» a r.l., con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Sgolacchia in data 7 novembre 1983, rep. 61519, reg. soc. 12086, tribunale di Ancona;

società cooperativa agricola «Il Poggio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Ottoni in data 10 febbraio 1984, rep. 45054, reg. soc. 12372, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Faberianus - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Felsini in data 4 dicembre 1981, rep. 34370, reg. soc. 10550, tribunale di Ancona.

90A1543

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative e nomina dei commissari liquidatori

Con deliberazione n. 826 del 22 febbraio 1990 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Società anonima cooperativa operaia di Paularo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Paularo, costituita il 26 dicembre 1945 per rogito notaio dott. Emilio Recla di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Ezio Raber con studio a Tolmezzo, piazzale Centa n. 8.

Con deliberazione n. 827 del 22 febbraio 1990 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Unicoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 15 marzo 1979 per rogito notaio dott. Gustavo Pisenti di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Paolo Sancassiani, con studio a Pordenone, viale Martelli n. 11/16.

90A1562

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 828 del 22 febbraio 1990 il dott. Renato Cinelli, con studio in Pordenone, via Colonna n. 12/5, è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Unione consumatori di Ramuscello - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ramuscello, sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 3284 del 26 giugno 1986, in sostituzione del rag. Gustavo Benvenuto.

Con deliberazione della giunta regionale n. 1023 dell'8 marzo 1990 il rag. Paolo Mansutti, residente in Pavia di Udine, via Moro n. 8, è stato nominato commissario liquidatore della «Cooperativa per la ricostruzione di Gniva e Lischiazze di Resia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gniva di Resia, sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 2078 del 27 aprile 1983, in sostituzione del rag. Luigina de Bernardo in Govetto.

90A1563

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Castelfondo e Bedollo

Con deliberazione n. 1078 del 9 febbraio 1990 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 2687/2 in comune catastale di Castelfondo dal demanio al patrimonio provinciale e di riconoscere la proprietà della stessa ai frontisti ai sensi dell'art. 946 del codice civile.

Con deliberazione n. 1380 del 16 febbraio 1990 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 6689/33 in comune catastale di Bedollo dal demanio al patrimonio provinciale.

90A1564

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

4 1 1 1 0 0 0 8 0 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000